

Condizioni particolari dell'assicurazione KidsProtect

KP

Tabella di confronto (nella tabella sottostante figurano soltanto gli articoli oggetto di modifica)

edizione 01.01.2011	edizione 01.02.2022
Art. 6 Portata delle prestazioni 1. La prestazione assicurata corrisponde al versamento di una rendita mensile temporanea. 2. Sono erogate al massimo 15 rendite mensili. 3. L'ammontare della rendita mensile è indicato nella polizza d'assicurazione.	Art. 6 Portata delle prestazioni 1. La prestazione assicurata corrisponde al versamento di una rendita mensile temporanea. 2. Sono erogate al massimo 15 rendite mensili. 3. L'ammontare della rendita mensile è indicato nella polizza d'assicurazione. 4. Le prestazioni rientrano nella categoria di assicurazioni di somme.
Art. 10 Fine del contratto d'assicurazione Il contratto d'assicurazione e il diritto alle prestazioni cessano: a. alla fine dell'anno civile durante il quale l'assicurato finisce il suo 17° anno, con riserva del diritto alle prestazioni per un caso di sinistro in corso; b. 60 mesi dopo la data della diagnosi di cancro o all'esaurimento del diritto alle prestazioni. Il primo limite raggiunto è determinante; c. su richiesta del contraente se l'assicurato è sieropositivo all'HIV, a decorrere dalla notifica inviata dal contraente all'assicuratore; d. al decesso dell'assicurato; e. alla disdetta del contratto d'assicurazione; f. se l'assicuratore è receduto dal contratto d'assicurazione a seguito del non pagamento dei premi conformemente all'articolo 21 cpv. 1 LCA; g. in caso di trasferimento del domicilio all'estero, alla data di partenza dal territorio svizzero notificata all'autorità comunale o cantonale competente, e a condizione che nessun altro accordo sia stato previsto per iscritto (art. 32 cpv. 2 delle CGC).	Art. 10 Fine del contratto d'assicurazione In complemento alle disposizioni previste dalle condizioni generali per le assicurazioni malattia e infortunio complementari (CGC), il contratto d'assicurazione e il diritto alle prestazioni cessano: a. alla fine dell'anno civile durante il quale la persona assicurata finisce il suo 17° anno, con riserva del diritto alle prestazioni per un caso di sinistro in corso; b. 60 mesi dopo la data della diagnosi di cancro o all'esaurimento del diritto alle prestazioni. Il primo limite raggiunto è determinante; c. su richiesta della persona contraente se la persona assicurata è sieropositiva all'HIV, a decorrere dalla notifica inviata dalla persona assicurata all'assicuratore; d. alla disdetta del contratto d'assicurazione. Il diritto alle prestazioni per un caso di sinistro in corso rimane riservato.
Art. 11 Obblighi in caso di sinistro In complemento alle disposizioni delle condizioni generali per le assicurazioni malattia e infortunio complementari (CGC), la constatazione di qualsiasi cancro (inclusi i tumori premaligni o i cancro in situ) deve essere notificata all'assicuratore per iscritto entro 30 giorni.	Art. 11 Obblighi in caso di sinistro In complemento alle disposizioni delle condizioni generali per le assicurazioni malattia e infortunio complementari (CGC), la constatazione di qualsiasi cancro (inclusi i tumori premaligni o i cancro in situ) deve essere notificata all'assicuratore entro 30 giorni.